

Sentenza n. 2771/2015 pubbl. il 18/11/2015

RG n. 5799/2010

Repert. n. 4031/2015 del 18/11/2015

**SENTENZA N. 2771/15**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI LATINA  
SEZIONE I CIVILE

Fascicolo N. 5799/10  
Cronol. N. 6311/15  
Repertor. N. 4031/15

In composizione collegiale in persona dei magistrati

dott. Giuseppe D'Auria	Presidente
dott.ssa Maria Vittoria Fuoco	Giudice - rel.
dott.ssa Cecilia Cavaceppi	Giudice

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5799 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2010 vertente

**TRA**

~~\_\_\_\_\_~~ elettivamente domiciliato in Latina, Via Aurelio Saffi, n. 12, presso lo studio dell'avv. Corrado Trozzi e rappresentato e difeso dagli avv. Leopoldo Sambucci e Antonio Giovannoni come da procura a margine dell'atto di citazione

- attore -

**E**

\_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Terracina, Via Porta Romana, n. 9, presso lo studio dell'avv. Italo Sciscione che la rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di risposta

- convenuta -

**Oggetto:** impugnativa bilancio

**Conclusioni:** all'udienza del 9.06.2015 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei rispettivi atti di giudizio



**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con l'atto introduttivo del presente giudizio [redacted] socio [redacted] s.r.l., ha impugnato le delibere assembleari adottate dalla predetta società in data 30.04.2010, con cui era stato approvato il bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2009 ed era stato deciso di utilizzare, per intero, la riserva legale a copertura delle perdite, l'azzeramento del capitale sociale per copertura delle perdite e il suo contestuale aumento sino ad € 400.000,00, con parziale abbattimento a copertura delle perdite residue.

A fondamento della domanda proposta deduceva che l'assemblea dei soci era stata tardivamente convocata considerato quanto disposto dall'art. 2429, terzo comma, richiamato dall'art. 2478 bis c.c.; che nel bilancio di esercizio erano stati inseriti tra i debiti degli importi versati dai soci in conto futuro aumento di capitale per loro natura non ripetibili così che avrebbero dovuto essere inclusi in una riserva del patrimonio netto; che il bilancio avrebbe dovuto essere predisposto secondo i criteri di liquidazione e non secondo quelli di cui all'art. 2423 bis n. 1 c.c.; che anche la successiva delibera era viziata per violazione dell'art. 2482 bis c.c., in quanto era stata adottata in relazione ad una situazione contabile al 21.04.2010 che non era stata precedentemente depositata presso la sede sociale e che non era stata neanche menzionata nell'avviso di convocazione; che era mancato il preavviso sufficiente per la convocazione dell'assemblea atteso il disposto di cui all'art. 2482 bis, secondo comma, c.c.; che i vizi del bilancio si erano riflessi sulla successiva delibera incidendo sull'entità della perdita del capitale sociale in ciò considerato che anche le anticipazioni dei soci eseguite dall'1.01.2010 non costituivano debiti della società; che ove la perdita, rappresentata nei documenti contabili si fosse effettivamente prodotta, avrebbe assunto la soglia di rilevanza di cui all'art. 2482 ter c.c. prima della chiusura dell'esercizio con conseguente obbligo per l'amministratore di convocare senza indugio l'assemblea dei soci e che in assenza di tale provvedimento doveva ritenersi l'invalidità della delibera impugnata comportante revoca della liquidazione e non adottata secondo i criteri di cui all'art. 2487 ter c.c.; che le delibere impuginate erano state adottate al solo scopo di azzerare la partecipazione dei soci di minoranza, come dimostrato dal comportamento successivamente adottato dal socio di maggioranza.

Concludeva chiedendo di dichiarare inesistente o nulla ovvero annullare le delibere impuginate e per l'effetto accertare che il capitale sociale [redacted] è di € 50.000,00 e che le quote di partecipazione sono del 55% per la [redacted] 25% per [redacted]

e 20% per il [REDACTED], ordinando all'amministratore di provvedere alla iscrizione del dispositivo della sentenza nel registro delle imprese.

Si costituiva la [REDACTED] chiedendo disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci. La convenuta osservava, quindi, che l'assemblea del 30.04.2010 era stata tempestivamente convocata con avviso ricevuto dai soci, via fax, in data 22.04.2010 nel rispetto di quanto disposto dall'art. 17.1 dello Statuto. Contestava quindi quanto dedotto da controparte in ordine alla natura dei versamenti eseguiti dai soci, considerato che doveva darsi rilievo alla qualificazione effettuata dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio, che il [REDACTED], pur richiesto, non aveva effettuato alcun versamento in favore della [REDACTED] s.r.l. e che doveva presumersi che i versamenti eseguiti dai soci avessero natura di finanziamenti ripetibili.

Deve essere in primo luogo disattesa la domanda proposta dall'attore per conseguire l'annullamento della delibera impugnata nella misura per violazione della norma di cui all'art. 2429, terzo comma, c.c.

Al riguardo si osserva in primo luogo che, ai sensi di quanto previsto dalla citata disposizione, il bilancio di esercizio deve essere depositato in copia presso la sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea finché non sia approvato in modo che i soci possano prenderne visione.

Invero, ritiene il collegio che tale norma, applicabile alle società a responsabilità limitata in forza del richiamo operato dall'art. 2478 bis c.c., debba essere coordinata con le altre disposizioni del codice e, in particolare, con quelle che regolano il funzionamento degli organi deliberativi delle società.

Invero, l'art. 2479 bis c.c. prevede che l'assemblea debba essere convocata almeno otto giorni prima la data dell'adunanza, senza stabilire una diversa regolamentazione con riguardo all'ipotesi in cui l'assemblea sia convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio.

Dal combinato disposto delle citate disposizioni discende che è sufficiente che il progetto di bilancio venga depositato presso la sede sociale negli otto giorni precedenti l'assemblea, dovendosi così ritenere sufficientemente garantito il diritto di informazione del socio.



Ciò posto si osserva che con la domanda introduttiva l'attore ha altresì lamentato l'erronea iscrizione in bilancio tra le passività degli importi di € 68.500,00 quali "debiti verso soci per finanziamenti", laddove trattandosi di versamenti in conto futuro aumento di capitale, in quanto tali non rimborsabili, avrebbero dovuto essere iscritti nel patrimonio netto.

Tanto esposto si osserva che, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, *"l'erogazione di somme, che a vario titolo i soci effettuano alle società da loro partecipate, può avvenire a titolo di mutuo, con il conseguente obbligo per la società di restituire la somma ricevuta ad una determinata scadenza, oppure di versamento destinato ad essere iscritto non tra i debiti, ma a confluire in apposita riserva "in conto capitale", o altre simili denominazioni, il quale dunque non dà luogo ad un credito esigibile, se non per effetto dello scioglimento della società e nei limiti dell'eventuale attivo del bilancio di liquidazione, ed è più simile al capitale di rischio che a quello di credito, connotandosi proprio per la postergazione della sua restituzione al soddisfacimento dei creditori sociali e per la posizione del socio quale "residual claimant" (cfr. Cass. n. 2758 del 23.02.2012; n. 25585 del 3.12.2014).*

In particolare, *"i versamenti effettuati dai soci della società in conto di futuro aumento di capitale, pur non determinando un incremento del capitale sociale e pur non attribuendo alle relative somme la condizione giuridica propria del capitale, hanno una causa che, di norma, è diversa da quella del mutuo ed è assimilabile invece a quella di capitale di rischio"* (cfr. Cass. n. 21563 del 13.08.2008). Ne discende che anche tali versamenti vanno iscritti in bilancio non tra le passività, ma come riserva nell'ambito del patrimonio netto.

Ciò posto in linea generale si osserva che al fine di stabilire la natura del versamento effettuato al fine di riscontrare l'esatta iscrizione della relativa posta in bilancio dovrà procedersi ad una interpretazione della volontà delle parti e, in difetto di una chiara manifestazione di volontà, dovranno essere considerati vari indici quali la terminologia adottata in bilancio, il modo in cui il rapporto si è attuato in concreto e le finalità pratiche cui il finanziamento era diretto (cfr. Cass. n. 21563 del 13.08.2008; n. 2758 del 23.02.2012 e n. 25585 del 3.12.2014).

Pertanto, lo stesso Statuto della [REDACTED] prevede che "la società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale od a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salva



diversa determinazione risultante da atto scritto” (cfr. art. 7 dello Statuto all. 2 di parte convenuta).

Ciò posto si osserva che nello “stato patrimoniale” e nella situazione contabile alla data del 21 aprile 2010 “allegato A” della delibera del 30.04.2010 ore 12,00, predisposti dalla [redacted] e approvati, quanto alla delibera del 30.04.2010 da uno dei soci finanziatori [redacted] s.r.l., tali contributi, specificamente indicati con riguardo all'importo erogato da ciascun socio vengono qualificati come “antic. c/aum.futuro” e, dunque, versamenti in conto di futuro aumento capitale (cfr. stato patrimoniale all. 4 di parte attrice in cui, con riferimento alla situazione al 31.12.2009, è riportato, per il socio [redacted], un versamento di € 16.800,00 in conto futuro aumento capitale sociale, e per il socio [redacted] un versamento di € 51.700,00 in conto futuro aumento capitale sociale; analoga qualificazione è apposta nel mastrino in sottoconto così che deve ritenersi che tale fosse la causale dell'operazione di giroconto operata dai soci al momento del versamento e nella situazione contabile al 21.04.2010 all. A al verbale del 30.04.2010, ore 12,00, approvato anche dalla [redacted] all. 6 di parte attrice).

Si osserva quindi che dagli atti di causa emerge altresì che nel verbale del 30.04.2010 ore 12,00, dopo aver deliberato di utilizzare la IV Riserva legale di € 91.464,26 a parziale copertura delle perdite, l'azzeramento del capitale sociale di € 50.000,00 e l'aumento dello stesso ad € 156.197,34, veniva attestata l'intenzione del socio [redacted] s.r.l. di sottoscrivere interamente tale aumento e si dava atto del fatto che detto aumento “viene immediatamente liberato e versato utilizzando in parte i versamenti precedentemente effettuati dal socio [redacted] s.r.l. in conto “antic. c/aumento futuro capitale sociale” così come risultante dalla situazione contabile al 21 aprile 2010” allegata (cfr. all. 6 di parte attrice).

Ne discende che sia il socio finanziatore sia la [redacted] s.r.l. avevano manifestato l'inequivoca e chiara volontà di considerare i versamenti effettuati in conto futuro aumento capitale sociale e, quindi, come capitale di rischio e non di credito così che deve ritenersi l'erronea iscrizione delle relative poste in bilancio.

Tanto esposto si osserva altresì che dalla documentazione in atti emerge che i versamenti di cui si discute furono effettuati dai soci [redacted] e [redacted] in attuazione delle richieste loro rivolte dalla [redacted] del 19 giugno 2009 con cui era stata segnalata la necessità di disporre di una liquidità per circa € 30.000,00, del 7.08.2009 con cui l'amministratore della

società aveva rappresentato che la società versava in una situazione di carenza di liquidità e aveva richiesto ai soci un intervento personale per la somma totale di € 14.000,00 da ripartirsi tra i soci in proporzione alla quota sociale posseduta. Analoghe richieste erano state avanzate in data 15.10.2009 per sopperire ad una carenza di liquidità per complessivi € 20.000,00, in data 18.11.2009 per ulteriori € 20.000,00 e in data 19.12.2009 per € 10.000,00 (cfr. all. da 12 a 15 dell'attore).

Invero, il tenore di tali richieste, cui i soci [redacted] e [redacted] hanno aderito è tale da confermare quanto sopra esposto in ordine alla natura dei finanziamenti in parola, da qualificare come versamenti in conto futuro aumento di capitale sociale e non come dei mutui.

In particolare, rileva il fatto che sia stato richiesto un contributo proporzionale alla quota di capitale sociale posseduta da ciascun socio. Tale richiesta trova infatti fondamento nella esigenza di conservare la stessa proporzione nella partecipazione al capitale sociale in caso di aumento ed è coerente con la natura del contributo erogato quale capitale di rischio, mentre non vi è ragione per cui un prestito, rimborsabile, debba essere proporzionato alla quota di partecipazione al capitale sociale.

Inoltre, l'art. 7 dello Statuto, sopra riportato, prevede la possibilità che i soci sopperiscano alle esigenze di liquidità della società con dei mutui, previa trattative personalizzate, laddove nel caso di specie vengono in rilievo delle richieste di contributi indirizzate indifferentemente a tutti i soci.

L'erronea imputazione in bilancio dei finanziamenti erogati dai soci [redacted] e [redacted] implica che debba essere disposto l'annullamento della delibera del 30.04.2010 con cui è stato approvato il bilancio chiuso alla data del 31.12.2009.

Né può giungersi a diverse conclusioni per il fatto che il [redacted] non abbia erogato alcun contributo e abbia sollevato doglianze rispetto ai finanziamenti degli altri soci.

Ogni socio ha infatti interesse ad una corretta e veritiera rappresentazione dei dati di bilancio e ciò solo lo legittima alla relativa impugnativa in ciò peraltro considerato che proprio il risultato dell'esercizio chiuso al 31.12.2009 ha reso necessaria la successiva delibera adottata in data 30.04.2010 di azzeramento e ricostituzione del capitale sociale a seguito della quale si è notevolmente ridotta la partecipazione dell'attore al capitale sociale della [redacted]



Quanto sopra comporta che debba essere altresì annullata la successiva delibera del 30.04.2010 adottata alle ore 12,00, con cui è stato azzerato il capitale sociale [REDACTED] e poi ricostituito.

Tale delibera si fonda, infatti, su un'erronea rappresentazione contabile, essendo stato riportato nella situazione contabile al 21.04.2010 il risultato di esercizio al 31.12.2009, di cui ad un bilancio annullato per le ragioni sopra esposte, in ciò peraltro considerato che anche per gli ulteriori finanziamenti indicati nel predetto prospetto vi è ragione di ritenere, alla luce della inequivoca qualificazione contenuta nel prospetto contabile allegato A approvato dall'assemblea che si tratti di versamenti in conto futuro aumento di capitale sociale, come peraltro confermato dalla relativa destinazione di tali contributi per la liberazione dell'aumento di capitale sociale sottoscritto dalla [REDACTED], e, quindi, in quanto tali non integranti debiti.

Considerato che l'annullamento della delibera assembleare comporta la reviviscenza della preesistente situazione, ogni altra statuizione è assorbita nella pronuncia di annullamento.

IL DISPOSITIVO DELLA PRESENTE SENTENZA DEVE ESSERE ISCRITTO A CURA DELL'AMMINISTRATORE DELLA SOCIETÀ CONVENUTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE COMPETENTE.


La convenuta soccombente va condannata a rifondere alla controparte le spese di lite, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.


- annulla le delibere assembleari adottate dalla [REDACTED] in data 30.04.2010, con cui è stato approvato il bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2009 ed è stato deciso di utilizzare, per intero, la riserva legale a copertura delle perdite, l'azzeramento del capitale sociale per copertura delle perdite e il suo contestuale aumento sino ad € 400.000,00, con parziale abbattimento a copertura delle perdite residue;
- dispone che il dispositivo della presente sentenza sia iscritto a cura dell'amministratore della [REDACTED] nel registro delle imprese competente;
- condanna la convenuta a rifondere all'attore le spese di lite che liquida in € 7.700, di cui € 1.000,00 per spese, oltre accessori di legge.

Latina, 12 novembre 2015

Il giudice estensore




Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
oggi..... 18 NOV. 2015



IL CANCELLIERE  
ALTAMIRANO C. MARINA L.



IL CASO.it